

ACCORDO EX ART. 15 L. 241/1990

TRA

Il COMUNE DI ACCUMOLI, con sede in Accumoli alla via S. Tommasi n. 44 (C.F. e P.IVA 00113430573 - PEC: comune.accumoli@pec.it), in persona del Responsabile Dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Sara Giampietri nata a Rieti il 16.02.1976, domiciliata in Accumoli (Ri) presso la predetta sede comunale ed autorizzata alla sottoscrizione giusta delibera di G.C. n. 55 del 31.10.2017

E

Il COMUNE DI MONTEREALE con sede in Montereale alla Piazza Plebiscito (C.F. e P.IVA 00096510664 – PEC segreteria.montereale@legalmail.it), in persona del Responsabile dell'Area Amministrativa Sig. Giovannantonio Mancini, domiciliato presso la predetta sede ed autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo giusta delibera di G.C. n. 108 del 6.11.2017

PREMESSO CHE:

- a) la signora ██████████, nata a Rieti il ██████████ e residente in Accumoli (Ri), gravemente disabile, a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio dal 24 agosto 2016 in poi, ha trasferito la propria dimora unitamente al nucleo familiare, in Montereale (Aq);
- b) nel corso dell'anno 2016-2017 il Comune di Montereale, in ragione della situazione emergenziale connessa al sisma, ha attivato tutti i servizi socio assistenziali e scolastici ritenuti indispensabili affinché la signora ██████████ potesse frequentare, come suo diritto, la scuola sita in prossimità della zona di dimora;
- c) in particolare, il Comune di Montereale attivava in favore della disabile sia il servizio di accompagnamento scolastico, affidato alla ditta Global Service Alto Aterno s.r.l., sia di assistenza specialistica a scuola, affidando il servizio alla ditta Odissea Soc. Coop;
- d) in ragione del principio di "residenza" il Comune di Accumoli è chiamato a fare fronte al rimborso dei predetti costi inerenti i servizi socio assistenziali sostenuti in favore di ██████████ ██████████ dal settembre 2016 al giugno 2017 dal Comune di Montereale;
- e) allo stato la signora ██████████ dimora ancora presso il Comune di Montereale, pertanto, nel perdurare dello stato emergenziale, appare necessario pianificare le misure da adottare in favore della minore disabile, in accordo con il Comune ospitante il nucleo familiare, previa valutazione del fabbisogno e dei costi preventivati per l'espletamento dei servizi ritenuti indispensabili;
- f) l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- g) un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due

enti senza prevedere un compenso diretto per l'accordo e senza porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti;

h) l'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;

i) il Comune di Montereale ha manifestato più volte il proprio intento collaborativo al fine di gestire congiuntamente la individuazione e l'attivazione dei servizi in favore della disabile;

l) detta attività risulta legittima e funzionale alle finalità istituzionali dei Comuni;

m) il Comune di Accumoli, con delibera di G.C. numero 55 del 31.10.2017, ha approvato il testo del presente accordo ed autorizzato la sottoscrizione del medesimo da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa.

Tanto premesso e considerato, tra le parti si

CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto dell'attività

Il presente accordo ha ad oggetto:

1.1) la individuazione ed attivazione congiunta, effettuata anche mediante apporti diversi, dei servizi socio assistenziali di assistenza ad personam nel trasporto scolastico e assistenza specialistica a scuola per il periodo novembre 2017 – giugno 2018, della minore disabile residente ad Accumoli e dimorante in Montereale [REDACTED];

1.2) il rimborso dei costi relativi all'assistenza specialistica e all'accompagnamento su pulmino sostenuti per [REDACTED] dal Comune di Montereale nell'anno 2016/17;

Art. 2 – Obblighi delle parti

In relazione al punto 1.1) del presente accordo, il comune di Montereale si obbliga ad individuare ai sensi delle norme di cui al D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni, gli operatori economici ai quali rivolgere richiesta di preventivo per l'affidamento, dei servizi di accompagnamento ad personam della disabile nonché (previa individuazione del fabbisogno effettivo della ragazza ad opera del GLH) di assistenza specialistica a scuola della stessa, con obbligo di inoltrare i preventivi in questione al Comune di Accumoli prima di procedere all'affidamento e di ottenere mediante comunicazione scritta l'assenso del Comune di Accumoli in ordine alla congruità dei costi.

Il Comune di Accumoli, al ricorrere delle summenzionate condizioni, procederà al rimborso, mediante bonifico bancario da effettuarsi utilizzando le seguenti coordinate bancarie IT81P0832740620000000008171 del costo sostenuto dall'altra parte, dietro presentazione della fattura emessa dall'operatore economico come sopra individuato.

In merito al punto 1.2) il Comune di Accumoli si obbliga a rifondere al Comune di Montereale mediante bonifico bancario l'importo dei costi evidenziati dalle fatture emesse dall'operatore economico ed ammontanti complessivamente a € 8915,76 (ottomilanovecentoquindici/76) sostenuti da codesto ente per l'affidamento;

Art. 3 - Durata

Il presente accordo ha durata dal 15 novembre 2017 fino al termine dell'anno scolastico in corso (giugno 2018);

Art. 4 – Recesso

Il Comune di Accumoli ha diritto di esercitare in qualsiasi momento a mezzo comunicazione scritta il proprio diritto di recesso dal presente accordo laddove il Comune di Montereale ometta di comunicare i preventivi raccolti per l'affidamento dei servizi in oggetto o ometta di affidare il servizio senza aver precedentemente ottenuto l'autorizzazione del Comune di Accumoli. L'esercizio del recesso per le suesposte ragioni determina il diritto del Comune di Accumoli a omettere il rimborso dei costi relativi all'affidamento nei confronti del Comune di Montereale, il quale, in tale caso, decade automaticamente da qualsivoglia diritto restitutorio, indennitario o risarcitorio.

Art. 5 – Riservatezza e Trattamento dei dati personali

Il Comune di Accumoli e il Comune di Montereale autorizzano ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della segnalazione inoltrata, obbligandosi reciprocamente alla osservanza delle norme citate;

Art. 6 – Gestione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero derivare dall'oggetto di cui al presente accordo verranno radicate solo ed esclusivamente innanzi al Tribunale di Rieti.

Art. 7 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si osservano le norme di cui al codice civile e alle leggi speciali vigenti.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Del Comune di Accumoli

Dott.ssa Sara Giampietri

F.to Digitalmente

il Responsabile dell'Area Amministrativa

del Comune di Montereale

Giovannantonio Mancini

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti accettano e sottoscrivono espressamente le seguenti clausole: art. 2, 3, 4 e 6

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Del Comune di Accumoli

Dott.ssa Sara Giampietri

F.to Digitalmente

il Responsabile dell'Area Amministrativa

del Comune di Montereale

Giovannantonio Mancini